



TRIBUNALE DI FOGGIA
I SEZIONE CIVILE

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

N. R.G. :

1) 194/07

2) 2128/2015

Il Giudice Concetta Potito

considerata la grave emergenza sanitaria in atto e le misura adottate per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

visto, a questo riguardo, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27, ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, ed in particolare l'art. 83, co. 7, lett. h), che incentiva *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*;

Richiamato integralmente il Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili adottato in data 11 maggio 2020 da questo Tribunale di concerto con il COA di Foggia;

visto il decreto n. 35/2020 del 27 aprile 2020 adottato dal Presidente vicario di questo Tribunale;

ritenuto di dover provvedere alla trattazione dei procedimenti in esame;

letto, quindi, l'art. 83, co. 7, lett. h) citato nonché l'art. 83 *bis* disp. att. c.p.c.;

ritenuto dunque di dover garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari nella attuale emergenza epidemiologica facendo applicazione del modulo processuale di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), come da Protocollo adottato da questo Tribunale, ossia mediante lo scambio cartolare di note scritte, non richiedendo il presente procedimento la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

richiamate, a tal fine, le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali (che seppur fissato per il solo processo amministrativo, all'art. 3, comma 2, c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile: cfr, ex multis, Cass., n. 8009/2019), principio espressamente ribadito all'art. 16-*bis*, comma 9-*octies*, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221;

ritenuto dunque che le note in questa sede autorizzate, alla luce della lettera della disposizione legislativa richiamata, non possono essere altro che scritti "*contenenti le sole istanze e conclusioni*" e devono essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso mediante rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

rilevato che la mancata collaborazione delle parti e/o comunque l'abuso, da parte loro, del modulo processuale richiamato sarà adeguatamente valutato

da parte del giudice ai sensi dell'art. 88 c.p.c. (cfr. gli artt. 91, comma 2, e 116, comma 2, c.p.c.);

ritenuto auspicabile, alla luce di quanto sopra, che lo “scambio” delle istanze avvenga tra le parti, fuori udienza, nel solco del principio di leale collaborazione, e si concluda con il deposito, in via telematica, di un'unica nota congiunta ove dare atto delle rispettive istanze dell'attore e delle eccezioni e deduzioni di parte convenuta, nota da depositarsi entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data dell'udienza qui di seguito indicata, con ulteriore termine di giorni 5 prima dell'udienza per eventuali repliche, da rassegnare anch'esse congiuntamente;

ritenuto, alternativamente, di dover singolarmente autorizzare le parti al deposito telematico di brevi memorie scritte, contenenti esclusivamente le istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data dell'udienza qui di seguito indicata, con ulteriore termine di giorni 5 prima dell'udienza per eventuali repliche;

dato atto che i termini in questa sede concessi non ammettono proroghe, sicché la memoria depositata tardivamente si considererà come mai depositata;

ritenuto, per il caso in cui il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici, di dover invitare le parti, in occasione del deposito delle note in questa sede autorizzate, al deposito di copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, se in loro possesso, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, in ossequio alla *ratio* dell'art. 83, comma 11, D.L. n. 18/2020, che impone, in via esclusiva, il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da



parte dei difensori delle parti, sia pur solo per gli atti processuali depositati con decorrenza dal 9 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020; fatta salva, in ogni caso, la facoltà per le parti di esprimere – congiuntamente – la loro preferenza per il diverso modulo processuale di cui all’art. 83, comma 7, lett. f), con forme di collegamento da “remoto” (Teams di Microsoft), ricorrendone le condizioni, secondo quelle che sono le prescrizioni del citato Protocollo (cui si rinvia);

DISPONE

che l’udienza già fissata per il giorno 5 giugno 2020 alle ore di rito, con riferimento ai fascicoli sopra indicati, abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui all’art. 83, co. 7, lett. h), d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e, per l’effetto,

AUTORIZZA

le parti al deposito in via telematica di brevi note scritte, secondo le seguenti modalità:

- 1) Preferibilmente, le parti sono autorizzate al deposito in via telematica di un’unica nota redatta congiuntamente, da depositarsi entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data dell’udienza indicata, con ulteriore termine per eventuali repliche da rassegnare congiuntamente entro giorni 5 prima della medesima udienza;
- 2) Alternativamente, le parti sono rispettivamente autorizzate al deposito telematico di brevi memorie scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data dell’udienza indicata, con ulteriore termine di giorni 5 prima dell’udienza medesima per eventuali repliche;



RICHIAMA

le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali e al principio di leale collaborazione;

INVITA

le parti, nel caso in cui il fascicolo sia composto in tutto o in parte da documenti cartacei, al deposito in via telematica, se nella loro disponibilità, degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, in occasione del deposito di note scritte;

AVVERTE

- che il deposito tardivo delle note autorizzate si considererà come mai avvenuto;
- che nel caso di costituzione del convenuto/resistente oltre il termine di giorni 10 prima del giorno di udienza, al fine di garantire il contraddittorio, la causa sarà rinviata ad altra udienza per consentire ad entrambe le parti di dedurre sulle rispettive richieste, fatto salvo il vaglio in ordine all'intento dilatorio;
- che, in caso di mancato deposito, da parte di tutti i procuratori costituiti, di note scritte 10 giorni prima del giorno di udienza non si applicheranno le disposizioni di cui all'art 309 c.p.c. e la causa verrà rinviata ad una data successiva al 31 luglio 2020;
- che se solo alcune parti omettano di depositare note autorizzate o istanza di rinvio la causa sarà regolarmente trattata;
- che, in caso di dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare, il giudice provvederà ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.;

RISERVA



all'esito dell'udienza in questa sede indicata, l'adozione del provvedimento richiesto, con decorrenza dei termini di legge per il deposito;



MANDA

la cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Foggia, 13 maggio 2020

Il Giudice

dott. Concetta Potito



Stampa ufficiale con data 13/5/2020 e firma.